

Allegato C

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) in attuazione della l.r. 22/2015.

Relazione illustrativa

Sintesi dei contenuti essenziali

La proposta di legge riguarda il riordino delle funzioni provinciali in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, disciplinata dalla l.r. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”.

La legge modificata, di recentissima introduzione in quanto entrata in vigore il 9 aprile 2015, necessita di modifiche poiché occorre rivedere l’assetto delle competenze provinciali.

Si ricorda, infatti, che nel corso dei lavori che sono stati avviati per attuare la l.r. 22/2015 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è emersa la indispensabilità di una riassunzione da parte della Regione delle funzioni attribuite dalla l.r. 30/2015 alle province.

Il sistema normativo regionale in materia di aree protette e biodiversità, sino ad oggi vigente, riconosceva un ruolo centrale alle province, ma il processo di riorganizzazione che, in attuazione della normativa statale di riferimento (l. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni) è stato delineato con la l.r. 3 marzo 2015, n. 22 ha comportato un trasferimento delle risorse umane e finanziarie delle province, tale da non consentire a tali enti, con il personale e le risorse rimanenti, l’esercizio efficace ed adeguato delle funzioni e da renderne necessaria l’attribuzione in capo alla Regione. A tal fine, la l.r. 70 del 30 ottobre 2015 ha inserito tra le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 anche quelle disciplinate dalla l.r. 30/2015.

Il nuovo assetto, concordato con le Province nelle apposite sedi istituzionali, garantirà comunque alle stesse l’esercizio delle funzioni ad esse riservate dalla normativa statale, in particolare per

quanto attiene la partecipazione ai procedimenti di istituzione delle aree protette e la gestione delle stesse (l. 394/91), la protezione della flora e della fauna (art. 19 d. lgs 267/2000) nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per quanto di competenza (l. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. a).

La riallocazione dell'esercizio delle funzioni ha comportato adeguamenti organizzativi per la gestione dell'intero sistema regionale delle aree protette e della biodiversità e la necessità di disciplinare in modo più puntuale le forme di coordinamento con gli altri soggetti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Considerato che subito dopo l'entrata in vigore della l.r. 30/2015 è stata avviata la nuova fase di riorganizzazione dell'assetto delle competenze, si è determinato un rallentamento delle attività amministrative gestionali che non hanno consentito di rispettare i termini per gli adempimenti previsti al Titolo VI "Disposizioni transitorie e finali" a carico delle province, degli enti parco regionali e della Regione, in riferimento all'adeguamento degli atti, ai procedimenti di approvazione degli strumenti di pianificazione e di disciplina delle aree protette ed alla verifica dei parchi provinciali, delle ANPIL, dei siti di interesse regionali (sir) istituiti ai sensi delle previgenti l.r. 49/1995 e 56/2000 ed eliminati dal nuovo assetto normativo. La proposta di legge ha necessariamente rivisto le norme transitorie e finali della l.r. 30/2015, integrando la disciplina transitoria dei procedimenti amministrativi concernenti le aree protette ed i procedimenti di valutazione di incidenza in corso all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Il lavoro di riorganizzazione delle funzioni ha consentito anche di apportare alcune modifiche finalizzate alla semplificazione ed alla migliore comprensione del testo normativo nonché ad una più agevole applicazione concreta della disciplina prevista.

Analisi dell'articolato

Nella analisi dell'articolato, che segue, si sono evidenziati solo gli articoli comportanti modifiche sostanziali, tralasciando i numerosi articoli il cui contenuto è una mera attività di manutenzione (ad es. la sostituzione del richiamo al PAER con gli atti della programmazione regionale).

L'articolo 1 della proposta integra il preambolo della l.r. 30/2015 aggiornandolo ed inserendo le motivazioni che hanno determinato le modifiche normative contenute nel testo di legge.

Gli articoli da 2 a 7 modificano le disposizioni del Titolo I "Disposizioni generali" della l.r. 30/2015 con particolare riferimento a quelle in tema di composizione e funzionamento della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità e di programmazione, al fine di renderle coerenti con il

nuovo assetto regionale in materia. La semplificazione del testo ha comportato, inoltre, l'integrazione del dettato dell'articolo 1 della l.r. 30/2015. Si è proceduto anche ad una più certa individuazione dei soggetti da coinvolgere ai fini della designazione dei membri della Consulta regionale per le aree protette e la biodiversità, pur continuando a garantire la presenza delle Province all'interno di tale organismo.

Gli articoli da 8 a 39 apportano modifiche e sostituzioni al Titolo II della l.r. 30/2015, in tema di disciplina del sistema regionale delle aree protette. Sono modificate le norme che individuano le competenze della Regione, delle Province e, a ricaduta, degli enti parco regionali e dei comuni o delle loro forme associative, in conseguenza del nuovo assetto delineato.

In particolare:

con le modifiche introdotte dagli articoli 8, 9, 10 ed 11 :

- sono trasferite alla Regione le funzioni relative all'istituzione ed alla gestione delle riserve naturali regionali ed al rilascio del nulla osta per interventi e progetti ivi ricadenti, riscrivendone, in parte, la disciplina. E' stato pertanto abrogata la sezione IV del capo III della l.r. 30/2015 in tema di coordinamento del sistema provinciale delle riserve (ved. art. 79). E' stata inoltre introdotta la possibilità per la Regione di affidare lo svolgimento di attività gestionali delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 in esse ricadenti ai parchi regionali (art. 9) o ai comuni e alle loro forme associative (art. 11). In conseguenza del riassetto complessivo, è stato abrogato l'articolo 47 della l.r. 30/2015, riguardante i poteri di vigilanza della Regione, in quanto questa ormai risulta titolare della funzione;
- è garantito il mantenimento in capo alle province ed alla città metropolitana di uno specifico ruolo di partecipazione all'istituzione ed alla gestione delle riserve naturali regionali, anche tramite il riconoscimento delle funzioni di proposta di nuove istituzioni e di proposta e di eventuale realizzazione di progettualità di interesse per il territorio di competenza (artt. 10 e 21);
- è riconosciuta la competenza regionale all'adozione ed approvazione dei regolamenti delle riserve, per i quali è garantita il potere conformativo nei confronti degli ulteriori atti di pianificazione di competenza degli altri enti presenti sul territorio (artt. 8, 24 e 25).

In seguito all'attribuzione delle funzioni in materia di riserve regionali alla Regione, è stato anche possibile razionalizzare e semplificare l'insieme degli strumenti per la programmazione del sistema delle aree protette, con l'abrogazione dell'art. 51 della l.r. 30/2015 in tema di programma coordinato per lo sviluppo del sistema delle riserve provinciali (art. 79).

Infine, è garantito alle province ed alla città metropolitana uno specifico ruolo nell'istituzione e

nella gestione dei parchi regionali. Sono state confermate le funzioni di proposta di nuove istituzioni (art. 12) e la partecipazione alla Comunità del parco, pur essendo stato eliminato l'obbligo di concorrere con fondi propri al finanziamento della spesa gestionale dell'ente parco (art. 13 e 17).

Gli articoli da 18 a 39, oltre a quanto già riportato, in considerazione del nuovo assetto delle funzioni, rivedono le forme di collaborazione tra enti gestori (artt. 18 e 32), disciplinano il procedimento per il rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle riserve regionali (art. 26) e delineano i principi per lo svolgimento delle attività promozionali e di valorizzazione del territorio, riconoscendo un ruolo centrale alla collaborazione tra Regione ed enti parco regionali e nazionali (artt. 29, 30 e 32).

Gli articoli da 37 a 60 apportano modifiche al Titolo III della l.r.30/2015, in materia di disciplina del sistema regionale della biodiversità e geodiversità.

Con le modifiche introdotte dagli articoli 37, 38, 39 e 40 sono riorganizzate le competenze in materia di biodiversità, con la riallocazione in capo alla Regione dell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei siti della Rete Natura 2000, l'elaborazione ed approvazione dei piani di gestione dei siti medesimi e lo svolgimento delle attività di monitoraggio.

In particolare:

- è garantita la partecipazione delle province e della città metropolitana alla formazione della Rete Natura 2000 con il riconoscimento del potere di proposta alla Regione, sentiti gli enti locali interessati, per l'istituzione di nuovi SIC e ZPS e per il riconoscimento dei geositi di interesse regionale (art. 38). Le province e la città metropolitana, inoltre, nello svolgimento delle funzioni di competenza attuano le misure della flora e della fauna previste nelle apposite norme;
- è prevista la possibilità per la Regione di affidare lo svolgimento di specifiche attività, anche di carattere gestionale, agli enti parco regionali, ai comuni ed alle loro forme associative mediante la sottoscrizione di convenzioni di avvalimento, in analogia a quanto previsto per le riserve regionali (articoli 39 e 40);
- sono esplicitati con maggiore chiarezza le competenze regionali in materia di biodiversità, anche con riferimento al coordinamento del sistema, per il quale è prevista l'istituzione di un apposito tavolo con la partecipazione di tutti gli enti gestori (art. 41), ed i rapporti con i soggetti gestori delle aree protette nazionali (articoli 46 e 47);
- sono ridefinite le competenze sulla valutazione di incidenza di piani, programmi interventi e progetti (articoli 54, 55 e 56).

Gli articoli da 47 a 51 specificano il riconoscimento e la disciplina delle specie di flora e di fauna,

nonché degli habitat di interesse, mentre l'articolo 52 esplicita la possibilità di approvazione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione previste per i siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 30/2015.

L'articolo 59, infine, riconosce alla sola Regione il potere di applicazione delle sanzioni.

Le modifiche al Titolo V della l.r. 30/2015, concernente il Servizio volontario di vigilanza ambientale, sono introdotte dagli articoli da 61 a 67.

Principalmente, sono ricondotte alla competenza regionale tutte le funzioni amministrative riguardanti il servizio di vigilanza ambientale. Le guardie ambientali volontarie (GAV) sono organizzate su base territoriale provinciale o metropolitana a cura degli uffici regionali competenti e possono svolgere la propria attività anche in regime convenzionale con i comuni o le loro forme associative o con le province.

Gli articoli da 68 a 81 introducono modifiche al Titolo VI “Disposizione transitorie e finali” della l.r. 30/2015, in relazione alle norme sulla pianificazione e programmazione delle aree protette, stabilendo per gli adempimenti ivi previsti termini più ampi rispetto a quelli originariamente posti, e riconducendo alla competenza regionale le attività per la riclassificazione delle anpil, dei parchi provinciali, dei sir e dei geotopi di interesse regionale.

L'articolo 79 sostituisce l'articolo 123 della l.r. 30/2015, introducendo la disciplina degli oneri istruttori.

Gli articoli 80 e 81, infine, prevedono rispettivamente le abrogazioni al testo originario della l.r. 30/2015 ed il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina, determinato al 1 gennaio 2016.